



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL DIRETTORE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale di vigili del fuoco a norma dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n.252” ed, in particolare, l’art. 49;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 novembre 2017 recante “Disciplina per il rilascio, il rinnovo, la revoca e la sospensione dei titoli e delle abilitazioni per il personale specialista nautico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro, e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modifiche in Legge n. 77 del 17/07/2020 richiamato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 ed, in particolare, l’art. 260 comma 2;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 26 del 21 marzo 2022 concernente “Disciplina concernente il programma e la durata del corso di formazione per il personale specialista nautico di macchina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTA la nota prot. n. 15349 del 13/05/2021 della Direzione centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo, concernente la carenza di organico di 27 unità del personale specialista nautico di macchina presso i distaccamenti portuali dei Comandi dei vigili del fuoco di Ancona, Brindisi, Genova, La Spezia, Livorno, Ravenna, Roma, Savona, Taranto, Trieste e Venezia;

VISTO il bando di selezione per la copertura di 27 posti di specialista nautico di macchina di cui alla nota dell’Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prot. n. 11320 del 04-06-2021, emanato con nota la nota prot. n. 31698 del 28/09/2021 della Direzione centrale per la formazione;

VISTA la graduatoria degli aspiranti specialisti nautici di macchina di cui alla nota prot. DCEMER.7216.09-03-2022;

RAVVISATA la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento del corso di formazione per gli specialisti nautici di macchina, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 26 del 21 marzo 2022, tenuto conto di quanto stabilito all’art. 2, comma 3, del decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 22 novembre 2017;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DECRETA

Art. 1.

(Durata e sedi di svolgimento del corso basico per specialisti nautici di macchina)

1. Il corso di formazione basico per specialisti nautici di macchina (di seguito “corso di formazione basico”) ha la durata di 13 settimane e si svolge nei nuclei nautici presso i distaccamenti portuali dei Comandi dei vigili del fuoco di Genova e Brindisi.
2. Sono ammessi alla frequenza del corso i candidati risultati idonei ed in posizione utile nella procedura di selezione di cui alle note citate in premessa prot. n. DCFORM.31698.28-09-2021 e n. DCEMER.7216.09-03-2022.
3. Il corso di formazione basico ha avvio in data 22 marzo 2022 con termine previsto in data 17 giugno 2022.

Art. 2.

(Staff didattico)

1. E' istituito il seguente *staff* didattico:
 - a) Ufficio di coordinamento generale:
 - 1 Coordinatore del corso (individuato tra i funzionari del ruolo dei direttivi che espleta funzioni operative);
 - 1 Vice-Coordinatore del Corso (individuato fra i funzionari del ruolo dei direttivi, dei direttivi speciali ad esaurimento e degli ispettori antincendi che espletano funzioni operative);
 - b) Ufficio di Direzione del corso per ciascuna sede:
 - 1 Direttore del Corso (individuato tra i funzionari del ruolo dei direttivi che espleta funzioni operative)
 - 1 Vice-Direttore (individuati fra i funzionari del ruolo dei direttivi, dei direttivi speciali ad esaurimento e degli ispettori antincendi che espletano funzioni operative)
2. Per la gestione didattica ed amministrativa del corso di formazione basico in questione, gli Uffici sopra individuati si avvalgono di segreterie e personale all'uopo incaricati ed autorizzati dal Direttore della Direzione centrale per la formazione.
3. Lo *staff* didattico è completato da formatori specialisti nautici e antincendio navale appositamente incaricati delle docenze presso le sedi di svolgimento del corso.

Art. 3.

(Calendario del corso di formazione basico)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

1. Il corso di formazione basico si articola secondo il calendario allegato, redatto sulla base del programma di cui all'Allegato A al decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile n. 26 del 21 marzo 2022, comprendente moduli teorici e moduli pratici.
2. Il corso di formazione basico si svolge parallelamente su entrambe le sedi di Genova e di Brindisi, fermo restando che i moduli teorici sono costituiti da lezioni frontali in aula, i moduli pratici da esercitazioni in acque portuali ed in mare aperto, da tenersi anche in orari notturni.
3. Per ragioni organizzative e di efficacia didattica l'articolazione settimanale del corso di formazione basico è stabilita ordinariamente su 5 giorni lavorativi, a settimane alterne dal martedì al sabato e dal lunedì al venerdì. L'orario didattico giornaliero è strutturato dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.45 e con orario ridotto dalle ore 08.00 alle ore 12.00 nelle giornate di sabato o venerdì, così come riportato nel calendario allegato.
4. Il Coordinamento e/o la Direzione del corso di formazione basico possono apportare variazioni all'orario delle lezioni, al fine di far fronte ad esigenze particolari o imprevedibili ed a garanzia del rispetto degli obiettivi didattici specifici. Qualora si rendesse necessario, invece, apportare variazioni la cui introduzione comporti la modifica dei suddetti obiettivi didattici, le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore della Direzione centrale per la formazione e successivamente recepite con apposito atto.
5. Il modulo didattico di *Antincendio navale* è svolto presso i Comandi dei vigili del fuoco di La Spezia e Brindisi, rispettivamente, per le sedi didattiche di Genova e Brindisi, mentre i moduli didattici di *GMDSS*, *STCW95/PSSR*, *GMDSS*, *lingua inglese tecnico* sono svolti presso strutture formative esterne al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
6. Durante il periodo di svolgimento del corso di formazione basico sono previsti *test* di orientamento didattico (TOD), che hanno lo scopo di monitorare l'efficacia dell'attività didattica ed il livello di apprendimento dei corsisti.
7. Al termine del corso di formazione basico, è previsto il rilascio di patente nautica VF di I categoria, mediante l'erogazione di periodi di didattica ed esami conformi alla circolare prot. 2193 PN Mi.Sa. n. 8 del 23/03/2006.

Art. 4

(Esame finale e commissione esaminatrice)

1. Al termine del corso gli aspiranti specialisti nautici di macchina sono ammessi a sostenere, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 novembre 2017, un esame finale, con prove a carattere teorico e pratico, come di seguito riportate:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- a) n. 1 prova scritta, costituita da un *quiz* di 30 domande a risposta multipla (punteggio massimo 30/30). La prova si intende superata con un punteggio pari o superiore a 18/30.
 - b) n. 1 prova scritta, costituita da un problema attinente la materia di macchine con 5 quesiti con valutazione massima di 6 punti a quesito (punteggio massimo 30/30). La prova si intende superata con un punteggio pari o superiore a 18/30.
 - c) n. 1 prova pratica, da effettuarsi a bordo delle motobarco VF, costituita da 25 manovre, codificate mediante *skill test*, con un punteggio per ogni manovra variabile tra 0 e 3 punti. Pertanto il punteggio massimo conseguibile nella prova pratica è pari a 75. La prova si intende superata con un punteggio complessivo pari o superiore a 45 e con un numero di "zero" non superiore a quattro.
2. L'esame finale si intende superato se l'aspirante specialista nautico di macchina consegue un punteggio di sufficienza in ciascuna delle tre prove di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1.
 3. Il voto finale conseguito da ciascun corsista è pari alla somma dei punteggi conseguiti nelle tre prove di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1, come di seguito indicato:
$$\text{voto finale} = \text{punteggio a)} + \text{punteggio b)} + \text{punteggio c)}$$
 4. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 novembre 2017.
 5. Il corsista che per causa di malattia o altro grave motivo, accertata dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto partecipare ad una o più delle prove dell'esame finale, è ammesso a sostenerle in una sessione straordinaria.
 6. Il corsista che, fuori dei casi previsti dal comma 5, non si presenti ad una delle prove dell'esame finale, è considerato rinunciatario e, quindi, dimesso dal corso.
 7. Al termine degli esami la commissione esaminatrice redige una graduatoria sulla base dei voti finali conseguiti dai corsisti, che viene trasmessa al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla Direzione centrale per le risorse umane
 8. I corsisti che superano l'esame finale conseguono il brevetto di specialista nautico di macchina.
 9. Al fine del conseguimento dell'abilitazione di Direttore di macchina, il personale di cui al precedente comma 8, assegnato ai nuclei nautici presso i distaccamenti portuali dei Comandi dei vigili del fuoco, deve essere avviato al periodo di affiancamento secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 novembre 2017.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 5

(Dimissioni dal corso di formazione basico)

1. Sono dimessi dal corso di formazione basico gli aspiranti specialisti nautici di macchina che:
 - a) dichiarino di rinunciare al corso di formazione basico;
 - b) non si presentino ad una delle prove dell'esame finale;
 - c) non superino l'esame finale.
2. Le dimissioni dal corso di formazione basico sono comunicate al Capo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e alla Direzione centrale per le risorse umane.

IL DIRETTORE CENTRALE
(VALLEFUOCO)

